

## 25) CORONAVIRUS: CONDIZIONI DI DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI

Il **DPCM 9 marzo 2020**<sup>1</sup>, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo u.s., ha esteso le misure di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del **DPCM 8 marzo 2020** a tutto il territorio nazionale, disponendo il divieto di *"ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*.

La disposizione ha da subito suscitato dubbi interpretativi, in ordine alla portata applicativa, per quanto concerne il **diritto di frequentazione e visita del genitore non collocatario**, non essendo chiaro se il suo esercizio rientrasse o meno tra le ipotesi di "situazione di necessità".

La rilevanza della problematica, sia per il suo impatto su una quota non trascurabile della popolazione che per la sua delicatezza sociale, ha immediatamente investito l'esecutivo, il quale, il 10 marzo 2020, ha precisato, sul proprio sito istituzionale, che *"gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio"*<sup>2</sup>.

È pacifico, pertanto, che il COVID-19 non possa e non debba limitare il diritto dei genitori divorziati e separati di trascorrere del tempo con i figli che convivono con l'altro genitore, secondo quanto previsto da accordi tra le parti ovvero da provvedimenti del giudice. A tal proposito, in assenza dei suddetti accordi o provvedimenti da parte del Tribunale, il comportamento del genitore che limiti il diritto dell'ex partner di visita e frequentazione dei minori è penalmente rilevante per violazione dell'**art. 388, comma 2, c.p.**

<sup>1</sup> DPCM 9 marzo 2020: [www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73629&completo=true](http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73629&completo=true)

<sup>2</sup> [www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278?fbclid=IwAR1\\_gdNFqVLt6ufXil62l77IzERu98rFZQ1owoOrhZ\\_bWR4XiwQR3lyvxz4](http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278?fbclid=IwAR1_gdNFqVLt6ufXil62l77IzERu98rFZQ1owoOrhZ_bWR4XiwQR3lyvxz4)

Conferma dell'attualità della problematica si rinviene anche nella più recente giurisprudenza di merito.

Alle medesime conclusioni del Governo, infatti, è giunto il Tribunale di Milano, nona sezione civile, che, chiamato a decidere sulla richiesta del padre non affidatario di poter esercitare il proprio diritto di visita dei figli residenti con la madre presso un altro comune lombardo, con **decreto dell'11 marzo 2020<sup>3</sup>**, ha ordinato ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione ritenendo non ostativo il divieto di spostamento in comuni diversi imposto dal DPCM 11/2020.

In particolare, il Tribunale ha così motivato:

1. le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non precludono l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la "residenza o il domicilio", sicché **nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;**
2. le FAQ della Presidenza del CDM del 10 marzo 2020, indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio;
3. in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID-19, non sussistono ragioni per considerare gravi, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori.

La sentenza richiamata rileva anche sotto un ulteriore profilo.

Dall'analisi del terzo punto soprindicato, infatti, si evincono i limiti ed i rimedi nell'esercizio del diritto di visita: qualora il genitore non affidatario che intenda fare visita ai figli sia esposto a un rischio di contagio o adotti comportamenti che possono esporre la prole ad un grave pericolo per la loro incolumità, l'altro genitore potrà adire il Tribunale, nella forma del

---

<sup>3</sup> Decreto Tribunale di Milano 11 marzo 2020:

[www.dirittoegustizia.it/allegati/Trib.\\_Milano\\_sez.\\_IX\\_11\\_marzo\\_2020.docx\\_.pdf](http://www.dirittoegustizia.it/allegati/Trib._Milano_sez._IX_11_marzo_2020.docx_.pdf)

ricorso ai sensi dell'**art. 709-ter c.p.c.**, al fine di richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita.

In conclusione, nel corso della pandemia da COVID-19, il genitore non affidatario ha il diritto/obbligo di esercitare il proprio diritto di frequentazione e di visita dei figli purchè ciò avvenga in modo responsabile, nel rispetto della tutela del diritto alla salute e alla bigenitorialità, evitando di esporre i figli – nonché l'ex partner – a rischi di contagio e purchè adottati tutte le cautele previste dalla normativa vigente e richieste dall'attuale emergenza sanitaria.

**Militerni & Associati**  
**Dott.ssa Martina Esposito**